



**COMUNE DI TERRE DEL RENO**  
**(Provincia di Ferrara)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria**

Approvato con delibera di C.C. n. ... del .../04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento .....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	5
Articolo 5 - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	6
Articolo 6 - Richiesta delle autorizzazioni .....	6
Articolo 7 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo .....	7
Articolo 8- Istruttoria .....	8
Articolo 9 - Rilascio dell'autorizzazione.....	8
Articolo 10 - Titolarità, subentro e obblighi del soggetto autorizzato.....	9
Articolo 11 - Rinnovo e disdetta.....	10
Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione .....	10
Articolo 13 - Rimozione della pubblicità .....	10
Articolo 14 - Divieti e limitazioni.....	11
Articolo 15- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	11
Articolo 16 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	11
Articolo 17 - Presupposto del canone .....	12
Articolo 18 - Soggetto passivo.....	12
Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone .....	12
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere esclusi i veicoli omologati come pubblicitari. ....	13
Articolo 21 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”.....	13
Articolo 22 - Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati .....	13
Articolo 23 - Freccie direzionali – Pre-insegne.....	13
Articolo 24 - Locandine .....	14
Articolo 25 - Striscioni e gonfaloni.....	14
Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	14
Articolo 27 - Determinazione delle tariffe per mezzi pubblicitari vari .....	14
Articolo 28 - Riduzioni.....	15
Articolo 29 - Esenzioni .....	15
Articolo 30 - Dichiarazione .....	16
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	17
Articolo 32 - Rimborsi e compensazione .....	18
Articolo 33 - Accertamento .....	18
Articolo 34 - Attività di recupero.....	19
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	20
Articolo 35 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	20
Articolo 36 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	20
Articolo 37 - Impianti privati per affissioni dirette- .....	20
Articolo 38- Modalità delle pubbliche affissioni .....	20
Articolo 39 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	21
Articolo 40 - Materiale pubblicitario abusivo .....	21
Articolo 41 - Riduzione del canone .....	21
Articolo 42 - Esenzione dal canone.....	22
Articolo 43 - Pagamento del canone.....	22
Articolo 44 - Norme di rinvio .....	22

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	23
Articolo 45 - Disposizioni generali .....	23
Articolo 46 - Funzionario Responsabile .....	23
Articolo 47- Tipologie di occupazioni .....	24
Articolo 48- Occupazioni abusive .....	25
Articolo 49 - Domanda di occupazione .....	25
Articolo 50 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione – Deposito cauzionale.....	26
Articolo 51 - Obblighi del concessionario.....	27
Articolo 52 - Durata dell’occupazione .....	27
Articolo 53 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	27
Articolo 54 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	27
Articolo 55 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	28
Articolo 56 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	28
Articolo 57- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	29
Articolo 58 - Classificazione delle strade.....	29
Articolo 59 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla classificazione delle strade.....	30
Articolo 60- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	31
Articolo 61- Modalità di applicazione del canone .....	31
Articolo 62 - Soggetto passivo.....	32
Articolo 63 - Agevolazioni .....	32
Articolo 64- Esenzioni .....	32
Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	33
Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	34
Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva .....	34
Articolo 68 - Rimborsi .....	35
Articolo 69 - Sanzioni.....	35
Articolo 70 - Attività di recupero.....	35
CAPO V – NORME TRANSITORIE .....	35
Articolo 71 - Regime transitorio.....	35
Articolo 72 - Disposizioni finali.....	36
Allegato A.....	37
Allegato B.....	38
Allegato C.....	43

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
  - a. il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
  - b. l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti eventualmente contenuti in Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve eventuali convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Con provvedimento dell'organo competente è nominato il Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle autorizzazioni, riscossioni e rimborso del canone.  
Tali funzioni sono attribuite all'interno dell'ente come segue:
  - a. istruttoria e rilascio autorizzazioni al Servizio Urbanistica.
  - b. riscossione e rimborso del canone, gestione dell'istruttoria delle forme pubblicitarie che non richiedono la preventiva autorizzazione all'Ufficio Tributi o all'affidatario in caso di affidamento a terzi.

#### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

##### **Insegna di esercizio:**

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

##### **Insegna pubblicitaria:**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

##### **Pubblicità su veicoli e natanti:**

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

##### **Pubblicità con veicoli d'impresa:**

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

##### **Pubblicità varia:**

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

##### **Impianti pubblicitari:**

Per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di

qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

**Impianto pubblicitario di servizio:**

Manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**Impianto di pubblicità o propaganda:**

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

**Preinsegna:**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

***Articolo 5 - Il piano generale degli impianti pubblicitari***

1. L'Ente può dotarsi del Piano Generale degli Impianti che prevede la disciplina della collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura del piano generale sono i seguenti:
  - a. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
  - b. il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - c. il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
  - d. la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico;
  - e. il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

***Articolo 6 - Richiesta delle autorizzazioni***

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita

autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La domanda deve essere redatta in bollo ed indirizzata all'Ufficio Urbanistica e deve contenere in linea di massima:
  - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
  - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria;
  - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata dell'installazione o esposizione richiesta;
  - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - e. la descrizione particolareggiata dell'installazione o dell'esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
  - f. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
  - g. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie l'Ente potrà richiedere; informazioni e documenti integrativi indicati nel modello reso disponibile.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

#### ***Articolo 7 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo***

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
4. Il diniego deve essere espresso e motivato.

### **Articolo 8- Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 6, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità ed agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
6. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a. sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
  - b. sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

### **Articolo 9 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
  - c. pagamento della prima annualità o frazione di anno, oppure della prima rata o della rata unica del canone.
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a. l'ubicazione del mezzo;
  - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
  - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;



- f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. L'autorizzazione acquista efficacia dal momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'Ufficio Responsabile o dal concessionario.

**Articolo 10 - Titolarità, subentro e obblighi del soggetto autorizzato.**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
- a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
  - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
  - e. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - f. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
  - g. versare il canone alle scadenze previste;
  - h. provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui alla domanda prevista dall'art 6 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

#### **Articolo 11 - Rinnovo e disdetta**

1. Le autorizzazioni, fuori dai centri abitati, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del C.d.S. (DPR 495/1992), hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

#### **Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
  - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
  - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto per le cause di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni fino al termine dell'autorizzazione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
  - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del soggetto autorizzato rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

#### **Articolo 13 - Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle

condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. In tutti i casi in cui l'interessato sia tenuto alla rimozione della pubblicità, ma non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 14 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora, da posto fisso o con veicoli, è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, nonché nelle aree individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### ***Articolo 15- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 16 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di

accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 17 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 18 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza dal soggetto che diffonde il messaggio pubblicitario in maniera abusiva.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 19 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione

pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

**Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere esclusi i veicoli omologati come pubblicitari.**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

**Articolo 21 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui per mezzo dei cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
2. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

**Articolo 22 - Pubblicità realizzata su carrelli di supermercati**

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

**Articolo 23 - Freccette direzionali - Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o freccette direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

#### **Articolo 24 - Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

#### **Articolo 25 - Striscioni e gonfaloni**

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa nelle posizioni valutate caso per caso da parte degli Uffici competenti.

#### **Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 applicando ad ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A) al presente regolamento.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - b. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - c. tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato;
3. Per le annualità successive all'entrata in vigore del presente regolamento le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 27 - Determinazione delle tariffe per mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera di cui all'art.1 comma 827 della legge 160/2019 individuati nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera di cui all'art1 comma 827 della legge 160/2019 individuati nell'allegato A) al presente regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, il canone pari alla tariffa standard giornaliera di cui all'art1 comma 827 della legge 160/2019 come individuati nell'allegato A) al presente regolamento.

### **Articolo 28 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Articolo 29 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - j. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti

all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **Articolo 30 - Dichiarazione**

1. La richiesta di rilascio dell'esposizione pubblicitaria equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone.
2. La formale dichiarazione è invece prevista nei seguenti casi:
  - a. per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
  - b. per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
  - c. per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
  - d. per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
  - e. per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli,



se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;

- f. la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
  - g. variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
  4. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
  5. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni /Concessionario del servizio il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
  6. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Articolo 31 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31/03.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a € 0,50 e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a € 0,50.
5. Nel caso di nuova concessione, quando ne è consentita la rateizzazione, il pagamento della prima rata deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto autorizzatorio. Il ritiro è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Per le date, la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Con provvedimento dell'organo competente i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### ***Articolo 32 - Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune e/o Concessionario entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.
5. Non si dà luogo a rimborsi di importi inferiori e/o uguale a € 15,00.

### ***Articolo 33 - Accertamento***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.

**Articolo 34 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 35 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti esistenti al momento della approvazione del presente regolamento, come da elenco allegato sotto la lettera B, è di 211,40 mq. Di questi il 15 % è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e l'85 % alle affissioni di natura commerciale.

#### **Articolo 36 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Terre Del Reno costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### **Articolo 37 - Impianti privati per affissioni dirette-**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, secondo le modalità previste dalla legge, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
3. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 38- Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune e/o Concessionario del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune e/o Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune e/o Concessionario rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ovvero il concessionario del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono disponibili, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

#### **Articolo 39 - Canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, secondo le modalità stabilite dall'art. 26 del presente regolamento.

#### **Articolo 40 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva esposta sugli impianti di cui al presente Capo, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### **Articolo 41 - Riduzione del canone**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor purché non prevalente.

#### **Articolo 42 - Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Terre del Reno e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - g. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

#### **Articolo 43 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato nel rispetto e con le modalità di cui all'articolo 2bis del D.L. 193/2016.

#### **Articolo 44 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 45 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, compresa quella su proprietà privata sulla quale risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, deve essere assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
4. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio /autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (pec, e-mail) in mancanza della stessa l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
5. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore sei, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
6. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

### **Articolo 46 - Funzionario Responsabile**

1. Con provvedimento dell'organo competente è nominato il Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle autorizzazioni, concessioni, riscossioni e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite all'interno dell'ente come segue:
  - Occupazioni permanenti sono attribuite al Servizio Urbanistica.
  - Occupazioni con cavi e condutture sono attribuite al Servizio Ambiente e Reti.
  - Occupazioni temporanee sono attribuite alla Polizia Municipale.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile dell'attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone è l'affidatario.

#### **Articolo 47- Tipologie di occupazioni**

1. **Le occupazioni permanenti** sono le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

A titolo esemplificativo si presumono, per loro natura, occupazioni permanenti disciplinati dal presente Regolamento:

- a. chioschi, edicole, pensiline, vetrinette portainsegna, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
- b. passi carrabili ed accessi a raso;
- c. occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi, come ad esempio i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche ecc., nonché impianti di carattere privato;
- d. occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili di liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

2. **Le occupazioni temporanee** sono le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

A titolo esemplificativo sono considerate occupazioni temporanee disciplinate dal presente Regolamento:

- a. steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b. chioschi mobili e similari, veicoli, mostre, stands pubblicitari e fieristici;
- c. tende solari o tettoie aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali per il periodo di esposizione;
- d. tavoli e sedie, ombrelloni, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali o industriali;
- e. parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiro a segno e simili, comprese le loro carovane;
- f. mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico, ecc .

3. **Si intendono temporanee anche le occupazioni occasionali** secondo le seguenti esemplificazioni:

- a. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;



- d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale.

#### **Articolo 48- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 49 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima, salvo il caso di eventi e manifestazioni per i quali occorre rispettare le tempistiche previste per il rilascio dei relativi titoli autorizzatori.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare con planimetria quotata;
  - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g. l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

**Articolo 50 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione – Deposito cauzionale**

1. L'istruttoria ed il rilascio degli atti autorizzatori sono di competenza degli Uffici Comunali individuati all'articolo 46.
2. L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a. il cognome e nome o ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA, indirizzo del richiedente;
  - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;
  - c. la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;
  - d. il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
  - e. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
  - f. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 51 del presente Regolamento;
  - g. l'indicazione che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo o subentro della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
4. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro o la costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
  - a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- b. dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o patrimonio comunale.
5. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio della concessione in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, che ne disporrà anche lo svincolo.

#### **Articolo 51 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d. mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - e. rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
  - f. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - g. versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 52 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo di 365 giorni e sono da considerare giornaliera.
3. Il termine di cui al comma 2 del presente articolo può essere prorogato, previa richiesta, per comprovate esigenze debitamente documentate.

#### **Articolo 53 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 51, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Articolo 54 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c. la violazione alla norma di cui all'articolo 51, comma 1, lettera f), relativa al divieto di subconcessione;
  - d. se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, il concessionario non realizzi nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - e. se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, il concessionario non occupi il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
  3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
    - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
    - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere l'occupazione.
    - c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

L'estinzione è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

#### **Articolo 55 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

#### **Articolo 56 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, di norma 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

### **Articolo 57- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 applicando ad ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato C) al presente regolamento.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. classificazione delle strade;
  - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c. durata dell'occupazione;
  - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. Per le annualità successive all'entrata in vigore del presente regolamento il coefficiente riferito all'elemento di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

### **Articolo 58 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie come sotto riportate:

#### **Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:**

**Sant'Agostino:** Piazza Guglielmo Marconi  
Corso Roma  
Via Dante Alighieri fino ai n. 13 e 10  
Via Giacomo Matteotti fino ai n.43 e 28  
Viale Europa  
Via dei Fabbri  
Via dei Pioppi (dall'inizio fino al n. 4 escluso)  
Via Caduti di Nassiriya  
Piazza Sandro Pertini

**San Carlo:** Piazza Augusto Pola  
Via Rossini dall'inizio fino all'incrocio con Via Otto Marzo  
Via Antonio Gramsci  
Via R. Morandi  
Via A. De Gasperi  
Via Risorgimento dall'incrocio con le Vie Del Lavoro ed Evangelisti fino a Piazza A. Pola  
Via I° Maggio fino ai n.37 e 12

**Dosso:** Piazza Giuseppe Garibaldi  
Via Verdi dall'incrocio con Via Dei Mille all'incrocio con Via G. Falcone

**Mirabello:** Piazza I° Maggio  
Piazza Matteuzzi  
Corso Italia da intersezione con via Cavour a intersezione con via IV Novembre  
Via Cavour  
Via Malvezzi  
Via Risorgimento  
Via Prosperi da intersezione con Corso Italia a intersezione con via Argine Postale  
Via Belvedere da intersezione con via Prosperi al civico nr. 64  
Via Giovecca da intersezione con Corso Italia a intersezione con via Argine Vecchio  
Via F. Mantovani  
Via Argine Postale da intersezione con Via Malvezzi a Intersezione con Via IV Novembre.  
Via Argine Vecchio intersezione con Via Giovecca a intersezione con via F. Mantovani.

Sono altresì classificate di 1° categoria le aree e gli spazi adiacenti o che hanno sbocco sulle strade e Piazze sopra elencate.

**Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:**

Tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche.

2. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con apposita deliberazione di modifica al presente Regolamento.

***Articolo 59 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla classificazione delle strade.***

1. Per le occupazioni permanenti alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. Per le strade appartenenti alla 2^ categoria la tariffa è ridotta in misura del 40 %.
2. Per le occupazioni temporanee alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. Per le strade appartenenti alla 2^ categoria la tariffa è ridotta in misura del 20 %.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

**Articolo 60- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

**Articolo 61- Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, e viene

comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare via posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

#### **Articolo 62 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 63 - Agevolazioni**

1. Le tariffe per le occupazioni temporanee, sono ridotte del 50% se le occupazioni hanno durata superiore a 15 giorni anche se non consecutivi ad esclusione di:
  - a. occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,
  - b. fiere, sagre, esposizioni, manifestazioni culturali, ricreative, sportive.

#### **Articolo 64- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c. nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - i. passi carrabili;
  - j. le occupazioni temporanee, realizzate con bancarelle, banchetti ecc... effettuate all'interno dell'area concessa all'organizzatore di fiere, sagre, esposizioni, manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
  - k. le occupazioni temporanee occasionali, anche se comportanti attività di vendita, somministrazione o raccolta fondi, qualora poste in essere per finalità o eventi



umanitari, assistenziali, sanitari politici, sindacali, culturali, educativi, religiosi o a sostegno della ricerca scientifica o simili.

- l. le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - m. le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap, anche qualora la concessione sia rilasciata a favore di un altro componente il nucleo familiare;
  - n. le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 3 ore o che occupino una superficie inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;
  - o. le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - p. le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
  - q. le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
  - r. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - s. le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
  - t. le occupazioni con innesti e allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - u. le occupazioni occasionali di durata non superiore a sei ore, ad eccezione di quelle previste dalla lettera n) e quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore sei qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti, steccati e simili, operazioni di trasloco e di mantenimento del verde;
  - v. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori pubblici appaltati dal Comune;
  - w. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - x. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows, tende o simili infissi di carattere stabile;
  - y. le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
  - z. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali, ecc. per lavori di manutenzione e riparazione di infissi, pareti, tetti, ecc. di durata non superiore a 3 ore;
  - aa. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera fino alla data di fine lavori e comunque non oltre il termine di validità del titolo edilizio.
2. Non costituisce presupposto impositivo l'occupazione di spazi ed aree private anche se gravate da servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 2bis del D.L. 193/2016.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Con provvedimento dell'organo competente i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con provvedimento dell'organo competente i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 2bis del D.L. 193/2016.
6. Non si dà luogo al versamento del canone qualora lo stesso sia inferiore ad € 6,00.

#### ***Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 68 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.
4. Non si dà luogo a rimborsi di importi inferiori e/o uguale a € 15,00.

### **Articolo 69 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 67 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

### **Articolo 70 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

## **CAPO V – NORME TRANSITORIE**

### **Articolo 71 - Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento salvo revisione se necessaria.

2. In sede di prima applicazione del regolamento i termini di pagamento in esso indicati possono essere differiti con Deliberazione di Giunta.
3. L'eventuale differenza a favore dell'ente tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 settembre 2021.
4. Nel caso emerga una differenza a favore dell'utente/contribuente, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

#### ***Articolo 72 - Disposizioni finali***

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento ed in particolare il Regolamento transitorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2021.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

## Allegato A

ALLEGATO A - TARIFFE PUBBLICITA' ED AFFISSIONI		
TARIFFA STANDARD ex ART.1 C.827 L.160/2019		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	30,000 €	
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,600 €	
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RIDOTTA CON UN PRIMO COEFFICIENTE FINALIZZATO AD OTTENERE L'INVARIANZA DI GETTITO	0,200 €	0,333
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	13,634 €	0,454
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	20,451 €	0,682
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	27,268 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	27,268 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	34,085 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	40,902 €	1,363
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	39,663 €	1,322
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,091 €	0,454
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,136 €	0,682
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,182 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,182 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,273 €	1,364
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1/ PUBBLICITA' MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	2,065 €	10,327
PUBBL. SONORA CN	6,197 €	30,990
STRISCIONI ZONA 1	0,909 €	4,545
AEROMOBILI CN	49,579 €	247,939
PALLONI FRENATI CN	24,789 €	123,967
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,264 €	1,322
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,103 €	0,172
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	0,124 €	0,206
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	
<b>Precisazioni:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%</li> <li>▪ Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%</li> <li>▪ Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%</li> </ul>		

**Allegato B**

<b>COMUNE DI TERRE DEL RENO</b>												
<b>LOCALITA' MIRABELLO</b>												
<b>IMPIANTI COMUNALI PER PUBBLICHE AFFISSIONI</b>												
<b>Strada</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Quantità</b>	<b>BASE</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>Superficie lato</b>	<b>Facce</b>	<b>Sup.Totale impianto</b>	<b>Impianto</b>	<b>fogli 70x10</b>	<b>Totale mq.</b>	<b>Destinazione d'uso</b>	<b>tipo impianto</b>
Corso Italia	Fronte Parco Quadrifiglio	2	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Corso Italia	Fronte Parco Quadrifiglio	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	istituzionale	esistente
Corso Italia	Fronte Parco Quadrifiglio	1	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	4	1,4	funebre	esistente
Piazza Battaglini	Lato municipio	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Corso Italia	Fronte Ex Banca	2	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Corso Italia	Fronte Ex Banca	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	istituzionale	esistente
Corso Italia	Fronte supermercato Borgonovo	1	2,00	1,40	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	3	2,8	commerciale	esistente
Via Cavour	Fronte centro civico	1	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	Monofacciale	6	4	istituzionale	esistente
Via Cavour	Fronte centro civico	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Via Cavour	Fronte centro civico	1	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	4	1,4	funebre	esistente
Piazza I Maggio	Aiuola	1	2,00	1,40	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	6	5,6	commerciale	esistente
Piazza I Maggio	Aiuola fronte poste	1	2,00	1,40	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	6	5,6	commerciale	esistente

Via Malvezzi	Lato parcheggio ex Banca	2	2,00	1,40	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	12	11,2	commerciale	esistente
Via Malvezzi	Lato parcheggio ex Banca	1	1,40	1,00	1,40	2,00	2,80	Bifacciale	8	2,8	funebre	esistente
Corso Italia	Fronte cimitero	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	istituzionale	esistente
Corso Italia	Ingresso cimitero	1	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	4	1,4	funebre	esistente
Via IV Novembre	Lato cimitero	1	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	Monofacciale	6	4	commerciale	esistente
	<b>TOTALI</b>	<b>20</b>							<b>103</b>	<b>71</b>		

**SEGUE ALLEGATO B**

<b>COMUNE DI TERRE DEL RENO</b> <b>LOCALITA' SANT'AGOSTINO – DOSSO – SAN CARLO</b> <b>IMPIANTI COMUNALI PER PUBBLICHE AFFISSIONI</b>												
<b>Strada</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Quantità</b>	<b>BASE</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>Superficie lato</b>	<b>Facce</b>	<b>Sup.Totale impianto</b>	<b>Impianto</b>	<b>fogli 70x10</b>	<b>Totale mq.</b>	<b>Destinazione d'uso</b>	<b>tipo impianto</b>
Via Statale	Angolo Via Matteotti	1	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	4	1,4	funebre	esistente
Via Matteotti	Fronte Centro Sociale	1	2,00	1,40	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	3	2,8	commerciale	esistente
Via Del Bosco	Angolo Via Matteotti	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Via Borsellino	Angolo Via Cav. Di Bovina	1	2,00	1,40	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	6	5,6	commerciale	esistente
Via Statale	Angolo Via Matteotti	1	2,00	1,40	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	3	2,8	commerciale	esistente
Via Facchini	Piazzale Poliambulatori	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	istituzionale	esistente
Via Statale	Angolo Via Facchini	1	2,00	1,40	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	3	2,8	commerciale	esistente
Via Statale	Lato distributore IP	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Via Statale	Fronte Coop	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Via Mazzini	Angolo Via Statale	1	2,00	1,40	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	6	5,6	commerciale	esistente
Via Mazzini	Angolo Corso Roma	1	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	Monofacciale	6	4	istituzionale	esistente
Via Mazzini	Angolo Corso Roma	1	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	4	1,4	funebre	esistente



Corso Roma	Fronte ex Scuole Medie	1	2,00	2,00	4,00	2,00	8,00	Bifacciale	12	8	commerciale	esistente
Corso Roma	Lato Banca	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Via Europa	Lato Campo sportivo	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Via Europa	Fronte Centro sportivo	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	istituzionale	esistente
Via Fornaciai	Angolo Via Dei Braccianti	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Via Dei Pioppi	Angolo Via Europa	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Via Ciarle		1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Via Statale	Piazzale Cimitero	2	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	8	2,8	funebre	esistente
Via Statale-San Carlo	Fianco Bar	1	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	Monofacciale	6	4	commerciale	esistente
Via Statale-San Carlo	Angolo via Risorgimento	1	1,40	1,00	1,40	2,00	2,80	Bifacciale	8	2,8	funebre	esistente
Via Statale-San Carlo	Angolo via Risorgimento	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	istituzionale	esistente
Via Rossini - San Carlo	Angolo via Risorgimento	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Via Rossini - San Carlo	Angolo via Risorgimento	1	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	4	1,4	funebre	esistente
Via Martiri della Libertà	fronte civico 7	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	istituzionale	esistente
Via Morandi - San Carlo	Parco Giochi	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Via Morandi - San Carlo	Angolo via Del Lavoro	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	istituzionale	esistente

Via Evangelisti - San Carlo		1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
Via Statale	Località Roversetto	1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	istituzionale	esistente
Via Puccini - Dosso	Angolo via Verdi	1	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00	Monofacciale	6	4	commerciale	esistente
Via Dei Mille - Dosso	Fronte acquedotto	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Piazza dei Garibaldi - Dosso	Piazzale scuole	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	istituzionale	esistente
Piazza dei Garibaldi - Dosso	Piazzale scuole	1	1,40	1,00	1,40	1,00	1,40	Monofacciale	4	1,4	funebre	esistente
Via Coppi - Dosso	Lato canale	1	1,40	2,00	2,80	1,00	2,80	Monofacciale	4	2,8	commerciale	esistente
Via Carducci - Dosso		1	1,40	2,00	2,80	2,00	5,60	Bifacciale	8	5,6	commerciale	esistente
	<b>TOTALI</b>	<b>37</b>							<b>211</b>	<b>140,4</b>		

## Allegato C

ALLEGATO C - TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2021		
TARIFFA STANDARD ex ART.1 C.841 e 842 L.160/2019		
Descrizione	Tariffa per mq	
TARIFFA ANNUALE	30,00 €	
TARIFFA GIORNALIERA	0,60 €	
OCCUPAZIONI PERMANENTI		
	Coefficiente	Tariffa annuale per mq
Prima Categoria		
Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,33	10,00 €
Occupazioni con chioschi, edicole (compresa tutta l'area concessa)	0,67	20,00 €
Occupazioni con strutture infisse al suolo per attività commerciali	0,67	20,00 €
Occupazione per esposizioni di merci o prodotto promozionali all'esterno degli esercizi commerciali	0,67	20,00 €
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico	0,67	20,00 €
Occupazione con strutture fisse, pensiline, ecc.... adibite a servizio pubblico che utilizzano apparati per la produzione di energia alternativa non inquinante	0,23	7,00 €
Seconda Categoria (riduzione del 40% rispetto alla prima)		
Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,2	6,00 €
Occupazioni con chioschi, edicole (compresa tutta l'area concessa)	0,4	12,00 €
Occupazioni con strutture infisse al suolo per attività commerciali	0,4	12,00 €
Occupazione per esposizioni di merci o prodotto promozionali all'esterno degli esercizi commerciali	0,4	12,00 €
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico	0,07	2,00 €
Occupazione con strutture fisse, pensiline, ecc.... adibite a servizio pubblico che utilizzano apparati per la produzione di energia alternativa non inquinante	0,14	4,20 €

segue ALLEGATO C - TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2021

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Coefficiente	Tariffa giornaliera per mq	Tariffa oraria per mq
<b>Prima Categoria</b>			
Per metro quadrato o lineare (analogo a Cosap fino al 2020)	2	1,20 €	0,05000 €
Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo	0,6	0,36 €	0,01500 €
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Circhi, giostre, ecc.). Per i primi 100mq	0,1	0,06 €	0,00250 €
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Circhi, giostre, ecc.). Per gli ulteriori 100mq	0,05	0,03 €	0,00125 €
Fiere, sagre, esposizioni, manifestazioni culturali, ricreative, sportive con un minimo per installazione e per evento di € 6,00	0,034	0,02 €	0,00085 €
Occupazioni per attività edilizia	1	0,60 €	0,02500 €
Occupazioni del sottosuolo e sprassuolo stradale con cavi, condutture o impianti in genere. Tariffa determinata nella misura forfettaria:			
fino a 1 km e fino a 90 gg	0,3	0,18 €	0,00750 €
oltre 1 km e fino a 90 gg	0,5	0,30 €	0,01250 €
fino a 1 km oltre 90 gg	0,5	0,30 €	0,01250 €
oltre 1 km e oltre 90 gg	1	0,60 €	0,02500 €

**segue ALLEGATO C - TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2021**

<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa giornaliera per mq</b>	<b>Tariffa oraria per mq</b>
<b>Seconda Categoria (riduzione del 20% rispetto alla prima)</b>			
Per metro quadrato o lineare (analogo a Cosap fino al 2020)	1,6	0,960 €	0,04000 €
Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo	0,48	0,288 €	0,01200 €
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Circhi, giostre, ecc.). Per i primi 100mq	0,08	0,048 €	0,00200 €
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Circhi, giostre, ecc.). Per gli ulteriori 100mq	0,04	0,024 €	0,00100 €
Fiere, sagre, esposizioni, manifestazioni culturali, ricreative, sportive con un minimo per installazione e per evento di € 6,00	0,0272	0,016 €	0,00068 €
Occupazioni per attività edilizia	0,8	0,480 €	0,02000 €
Occupazioni del sottosuolo e sprassuolo stradale con cavi, condutture o impianti in genere. Tariffa determinata nella misura forfettaria:			
fino a 1 km e fino a 90 gg	0,24	0,144 €	0,00600 €
oltre 1 km e fino a 90 gg	0,4	0,240 €	0,01000 €
fino a 1 km oltre 90 gg	0,4	0,240 €	0,01000 €
oltre 1 km e oltre 90 gg	0,8	0,480 €	0,02000 €
<b>Art. 63 Agevolazioni (da Regolamento)</b>			
Le tariffe per le occupazioni temporanee, sono ridotte del 50% se le occupazioni hanno durata superiore a 15 giorni anche se non consecutivi ad esclusione di:			
a. occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,			
b. fiere, sagre, esposizioni, manifestazioni culturali, ricreative, sportive.			